CAMERA DEI DEPUTATI N. 1305-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **SCRICCIOLO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

nella seduta del 28 aprile 1964

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo stato estero

Presentata alla Presidenza il 21 maggio 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge istitutiva dell'I.G.E. (19 giugno 1940, n. 762) già prevedeva – all'articolo 17 – l'esenzione dall'imposta sull'entrata di tutte le vendite effettuate in Italia, delle merci straniere, limitandosi a decretare che, per la tassa di bollo sulle fatture, l'annullo delle marche dovesse obbligatoriamente avvenire col timbro a calendario dell'Ufficio del Registro.

Questa prescrizione che, nei paesi di frontiera dove non c'è l'Ufficio del Registro, costringeva gli'importatori a distaccare dei messi, per l'operazione d'annullo, generava ingorghi e ritardi di merci alle stazioni.

Pertanto, sul finire della II Legislatura e poi durante la III Legislatura, l'attenzione del Parlamento fu rivolta all'eliminazione di quest'inconveniente, cui si ovviò con la proposta del senatore Trabucchi, divenuta poi legge 24 marzo 1959, n. 112, la quale consente d'effettuare l'apposizione del bollo anche presso di Uffici di Dogana.

In seguito però – così come era avvenuto col decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, ch'ebbe brevissima durata e cioè appena sei mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 1948) – prevalse l'idea di ricondurre, di massima, nella sfera d'applicazione dell'I.G.E. tutti gli atti

economici, posti in essere sul territorio dello Stato, revocando in tal modo alcune eccezioni concernenti soprattutto le merci straniere « esistenti all'estero e depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale », e il cui negozio commerciale fosse avvenuto in Italia fra ditte quivi operanti. Nacque così la legge 16 agosto 1962, n. 1347.

In verità, accanto all'esigenza di ripristinare il principio costituzionale della generalità del tributo, e quello stesso, sancito dall'articolo 1 della legge istitutiva dell'I.G.E., circa la sua territorialità, in quel particolare momento, pesò anche l'urgenza di reperire una nuova entrata, che concorresse alla copertura d'un altro provvedimento di larga incidenza sociale: quello che riguardava cioè l'aumento dei minimi di pensione della Previdenza sociale, e che, per mancanza di mezzi, era sul punto di non potersi concludere positivamente.

In sede di discussione alla VI Commissione Finanze e tesoro della Camera, non mancò chi qualificasse come « un'imposta di scopo » questa legge, opponendo tra l'altro le presumibili conseguenze dannose che ne sarebbero scaturite, dal momento che, in una fase di crescenti traffici internazionali, le aziende specializzate, per sottrarsi all'imposta, avrebbero probabilmente spostato le proprie sedi di negoziato commerciale in una zona di confine, fuori comunque del nostro territorio. Fu anche detto che, in tale ipotesi, sarebbe stato frustrato lo scopo immediato di ricavarne un gettito adeguato.

In realtà – a parte i timori e le critiche affacciate – il fatto stesso che la legge 16 agosto 1962, n. 1347, fosse rimasta molto al di qua delle lodevoli ragioni di principio che avevano effettivamente ispirato la relazione ufficiale del Governo proponente, e cioè « la generale revisione della vigente legislazione in materia d'imposta generale sull'entrata », e che si fossero mantenute esenzioni sia per le merci in transito e sia per le vendite dirette all'importatore, così come il non aver potuto – ovviamente – assoggettare all'imposta la totalità delle merci che l'I.G.E. pagano *una tantum*, molte delle quali (uova, pollame, conigli, baccalà, stoccafisso, aringhe, ecc.) appartengono a classi di consumo popolare, ha limitato il gettito a cifre globali davvero insignificanti: poco più di mezzo miliardo annuo, contro i tre o quattro miliardi annui erroneamente preventivati.

È per questo motivo, ma soprattutto per gli intralci che ne derivano agli approvvigionamenti di merci e di materie di provenienza estera, che il Governo – con proprio decreto 24 aprile 1964, n. 212 – ha ricondotto il regime delle esenzioni per le vendite « allo Stato estero » alla disciplina esistente nel 1959.

In merito alla necessità ed urgenza di far legge, giova osservare che l'esigenza di alleggerire il mercato dei prezzi, facendo anche leva su misure fiscali efficaci e tempestive, è un dato per certo incontestabile. Nel nostro caso, la tendenza generalizzata dei grossisti e degli intermediari è stata quella di riversare sui clienti l'onere I.G.E. del 3,30 per cento sulle merci di provenienza estera, e colpite, dopo l'agosto del 1962, dall'estensione di questo tributo.

S'è trattato pertanto per il Governo, specie nella stretta congiunturale oggi esistente, d'operare con tempestività ed urgenza perché i canali commerciali ordinari, pur nell'ambito del meccanismo esistente e coi pregi e coi difetti, ed anche con le distorsioni che l'accompagnano, fossero resi in grado di concorrere anch'essi allo sforzo in atto verso la stabilizzazione dei prezzi di mercato.

Il disegno di legge indica i mezzi per far fronte alla minore entrata, calcolata per l'esercizio residuo 1963-64 in lire 100 milioni, e per il restante periodo 1°luglio-31 dicembre 1964 in lire 400 milioni.

Del presente disegno di legge si raccomanda quindi l'approvazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 212, concernente modifiche al trattamento fiscale delle vendite di merci allo Stato estero.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.